



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 265 DEL 17/05 2024

Proposta n. 254 del 15.05.2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

OGGETTO: ex dipendente ATS Sardegna Matr. xxx340- Liquidazione indennità sostitutiva di ferie non godute.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott. Nicola Congiu	
Direttore della S.C. Amministrazione del Personale	Dott. Alberto Ramo	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

**IL DIRETTORE
S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2022, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

RICHIAMATA la deliberazione ARES Sardegna n. 68 del 30.03.2023 con cui è stato approvato il “Piano operativo per il costante e continuo supporto al Commissario liquidatore di ATS e definizione di un contingente di personale ARES da mettere in condivisione per le attività della Gestione Sanitaria Liquidatoria” ed al contempo è stato individuato referente per l’area tematica “gestione tematiche giuridico economiche del personale” il dott. Alberto Ramo dirigente amministrativo di ARES Sardegna

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che:

- il dipendente matr. xxx340, dal 01/06/2015 al 31/08/2019 ha intrattenuto con la cessata ATS Sardegna rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, con qualifica dirigente medico ed in servizio presso la ASSL Lanusei;
- con diffida acquisita al prot. ASL4-Ogliastra PG/2024/1178 lo stesso chiedeva il pagamento dell’indennità sostitutiva di n. 28 (ventotto) giornate di ferie maturate e non godute in pendenza del rapporto di lavoro predetto;

CONSIDERATO che SC Amministrazione del Personale ARES supporta la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS in ordine alle vertenze pendenti sino al 31.12.2021 del personale dipendente, riferibili temporalmente alla cessata ATS Sardegna;

DATO ATTO che SC Amministrazione del Personale ARES, in ottemperanza all'attività di supporto citata, procedeva all'istruttoria della posizione, inviando alla Direzione Sanitaria del P.O. N.S. della Mercede-ASL4-Ogliastra e alla SSD Personale ASL4-Ogliastra, nonché, p.c., alla Direzione Sanitaria della ASL Ogliastra, con la quale chiedeva quali fossero state le eventuali ragioni ostative alla fruizione delle ferie non godute da parte del dipendente indicato imputabili al periodo temporale citato, la cui eventuale liquidazione per il periodo sino al 31.12.2021 è di competenza della suddetta Gestione Liquidatoria, con avviso che, in difetto di riscontro entro il 28/03/2024, si sarebbe proceduto alla liquidazione;

DATO ATTO che la Direzione Sanitaria del PO "Ns Signora della Mercede" di Lanusei ha dato riscontro evidenziando che la mancata fruizione delle ferie da parte dell'istante era dipesa dalla necessità di garantire l'erogazione dei LEA presso il suddetto nosocomio e pertanto non riconducibile ad una precisa volontà del lavoratore di abdicare alla fruizione delle stesse;

CONSIDERATO che il d.l. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 135/2012), in particolare all'art. 5, comma 8, introduce il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della fruizione delle ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

RICHIAMATE:

- la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a mente della quale il dipendente cessato perde il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute solo *"qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato"* (Cass. civ. sez. lav. ord. 32807/2023; Cass. civ. sez. lav. sent. 21780/2022);
- la pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. che, confermando precedenti arresti, ha recentemente statuito che le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio e la Carta dei diritti fondamentali UE *"devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà"* (Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza n. 218/2022 del 18/01/2024);

CONSIDERATO quindi, che la giurisprudenza di legittimità e comunitaria, nonché la prassi amministrativa e la magistratura contabile, convergono nel riconoscere che, alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute

qualora il datore di lavoro non dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alla fruizione prima della cessazione, temperando il principio di cui al citato art. 5, d.l. 95/2012;

ATTESO che, dalle evidenze istruttorie, i soggetti come sopra richiesti non hanno fornito, alla data della adozione del presente atto, documentazione attestante l'aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto;

PRECISATO che, quindi, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, sono liquidabili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dalle conseguenti disposizioni applicative;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione della detta indennità sostitutiva di n. 28 (ventotto) giornate di ferie maturate e non godute dal richiedente in pendenza del rapporto di lavoro a tempo determinato tra lo stesso ed ATS Sardegna intercorso dal 01/06/2015 al 31/08/2019, per un importo pari a euro 4.989,32 (quattromilanovecentoottantanove/32).

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

PROPONE

DI LIQUIDARE all'ex dipendente ATS Sardegna matr. n. xxx340 l'importo complessivo pari ad euro 4.989,32 (quattromilanovecentoottantanove/32) lorde a titolo d'indennità sostitutiva di n. 28 (ventotto) giornate di ferie maturate e non godute in costanza del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto fino alla data del 31.08.2019 con ATS Sardegna;

DI DEMANDARE ai competenti Servizi gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;

DI FAR PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE

S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Alberto Ramo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 17 / 05 / 2024 al 01 / 06 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
